



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dott.ssa Laura Massari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 38764/2010 promossa da:

**RENATO SORU** [REDACTED]

**ATTORE**

contro

**MARIO GIORDANO** [REDACTED], **SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA**  
**IL GIORNALE ON LINE SRL** [REDACTED], **STEFANO FILIPPI**  
**FRANCESCO CRAMER** [REDACTED]

**CONVENUTI**

**Oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica)**

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 5 marzo 2013

**FATTO E DIRITTO**

Renato Soru ha convenuto in giudizio la Società Europea di Edizioni s.p.a. -editrice del quotidiano Il Giornale-, Mario Giordano -all'epoca dei fatti direttore responsabile-, il Giornale On Line s.r.l., Stefano Filippi e Francesco Cramer -autori di alcuni degli articoli oggetto delle doglianze- ed ha lamentato il contenuto falso e gravemente diffamatorio di numerosi articoli pubblicati sul quotidiano Il Giornale e nell'edizione on line de Il Giornale.it a far tempo dal 8.12.2008 e sino al 18.2.2009.

L'attore, fatta una breve premessa sulla propria attività lavorativa e imprenditoriale (fondazione di Tiscali nel 1998 ed acquisto del quotidiano L'Unità) nonché politica (eletto il 12.6.2004 Presidente della Regione Sardegna con il sostegno di una coalizione di centro sinistra), ha evidenziato che tutti gli articoli sono stati pubblicati nel periodo intercorrente tra le sue dimissioni da Presidente della Regione,



Secondo i principi richiamati deve essere quindi affermata la solidarietà di tutti i convenuti ex art.2055 c.c. nella determinazione del fatto dannoso consistente nella lesione dell'onore e della reputazione di Renato Soru.

Risulta fondata anche l'ulteriore domanda ex art. 12 L. n. 47/1948 con la previsione di una riparazione pecuniaria nella misura di € 5.000,00 da porsi a carico di ciascuno dei giornalisti.

Si perviene a tale conclusione sulla scorta di quella giurisprudenza che individua nella riparazione ex art.12 una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata -che può essere chiesta anche al giudice civile- che non si sostituisce ma si aggiunge al risarcimento del danno (Cass. n.14761/2007; Cass. n.14485/2000), a valere nei confronti del solo soggetto autore dello scritto, ed a carico del quale sono stati accertati tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, con esclusione quindi della società editrice e del direttore responsabile la cui responsabilità è stata individuata esclusivamente in termini di omesso controllo (Cass. n. 17395/2007).

L'importo è stato determinato in via equitativa con riferimento ai parametri valutativi (analoghi a quelli previsti dall'art. 133 c.p.) della gravità dell'offesa nei termini sopra illustrati e della diffusione del mezzo di comunicazione.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, con le modalità indicate in dispositivo, sui quotidiani Il Giornale, L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, con esclusione degli ulteriori giornali indicati, ritenendosi così ampiamente soddisfatta la funzione riparatoria, nonché sul sito de Il Giornale On Line s.r.l., rispetto al quale deve essere inibita l'ulteriore diffusione delle notizie.

In considerazione dell'esito del giudizio e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate nella misura della metà le spese del presente giudizio, ponendo a carico dei convenuti la restante parte, liquidata in dispositivo nella già ridotta misura secondo il D.M. 20.7.2012 n.140 secondo lo scaglione relativo al quantum riconosciuto e considerata la unitarietà delle difese dei convenuti.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:

-in parziale accoglimento della domanda di Renato Soru, accerta e dichiara la natura diffamatoria dei seguenti articoli pubblicati sul quotidiano Il Giornale e nel sito del Il Giornale On Line s.r.l.:

1) articolo del 8 dicembre 2008, a firma Stefano Filippi dal titolo "Soru si ricandida in Sardegna dopo averla bloccata per 4 anni";



- 2) articolo del 23 gennaio 2009 a firma Stefano Filippi dal titolo “La Sardegna dei favori – Quanti dipendenti Tiscali assunti dalla Regione”;
  - 3) articolo del 29 gennaio 2009, a firma Stefano Filippi dal titolo “Così Soru per combattere i ricchi mette ko il turismo in Sardegna”;
  - 4) articolo del 2 febbraio 2009, a firma Stefano Filippi, dal titolo “Tutti gli <<aiutini>> di Soru ai costruttori amici”;
  - 5) articolo del 22 gennaio 2009 a firma Francesco Cramer dal titolo “Tiscali in crisi – Toh, il signor Soru licenzia 250 lavoratori” che prosegue nelle pagine interne sotto il titolo “Tiscali in crisi, Soru lascia a casa 250 persone”;
- condanna i convenuti Società Europea di Edizioni s.p.a., Mario Giordano, il Giornale On Line s.r.l., Stefano Filippi e Francesco Cramer, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali liquidati in favore dell’attore Renato Soru in € 60.000,00, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al pagamento;
  - condanna ciascuno dei convenuti Stefano Filippi e Francesco Cramer al pagamento in favore dell’attore della somma di € 5.000,00 ex art. 12 L. n.47/1948;
  - dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell’attore delle restanti spese che si liquidano in € 5.861,18 (di cui € 411,18 per spese ed € 5.450,00 per compenso) oltre Cpa e Iva;
  - dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto (intestazione e dispositivo) e per una volta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani Il Giornale, L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, e sul sito de Il Giornale On Line s.r.l., rispetto al quale inibisce l’ulteriore diffusione delle notizie, a cura e spese dei convenuti entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, autorizzando sin da ora parte attrice, ove tale ordine non fosse adempiuto nel termine indicato, a provvedervi direttamente ponendo a carico dei convenuti in solido le relative spese.

Milano, 20 agosto 2013

Il giudice  
Laura Massari

